

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

**LETTERA CIRCOLARE**

**prot. n° P65/4101 sott. 106/70**

**Roma, 17 OTTOBRE 2000**

**OGGETTO: Richiesta di chiarimento in merito all'attività n° 67 del D.M. 16 febbraio 1982. -**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 577/82.

Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale gli **impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari** che prevedono lavorazioni di tipo elettrochimico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67 del D.M. 16 febbraio 1982.

Resta confermato, in ogni caso, l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(d'Errico)